

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere

Dott. AMBROSI Irene - Consigliere

Dott. PELLECCCHIA Antonella - Consigliere-Rel.

Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13853/2022 R.G. proposto da

Ta.Si., rappresentata e difesa dall'Avv. Lu.Sa., come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, via Pi.Al. presso lo studio dell'Avv. Lu.Lo.;

(Pec: (Omissis));

- ricorrente -

contro

Gi.Lu., rappresentata e difesa dall'Avv. Ri.Er., come da procura in calce al controricorso, ex lege domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione (pec: (Omissis));

- controricorrente -

nonché contro

CA.AS. Spa, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Fi.Sc. e Ca.Sc., come da procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, Via E.Gi. (pec: (Omissis));

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7920 pubblicata il 29/11/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi.

Ritenuto che

1. Con citazione del 25.07.2016 Gi.Lu. aveva convenuto Ta.Si. innanzi al Tribunale di Frosinone unitamente alla società CA.AS., a Gr.Re. e Pi.An., per sentire dichiarare l'inesistenza e/o radicale nullità delle appendici di obbligazione accessorie a n. 2 polizze fideiussorie (nn. (Omissis) e (Omissis)) per falsità della sua firma, ma anche di qualsiasi obbligazione nei confronti della Compagnia e degli altri convenuti "coobbligati" in forza delle citate scritture;

l'attrice aveva dedotto di aver ricevuto la richiesta di pagamento di Euro 642.115,11 dalla CA. per escussione di due polizze assicurative da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'obbligato principale T.E. Pi. FR. Srl, di aver chiesto alla Compagnia i documenti e poi di aver accertato l'esistenza negli stessi dei nominativi più fideiussori coobbligati: Gi.Lu., Gr.Re., Pi.Pi. e Pi.An. e Ta.Si. - Conseguentemente, aveva citato in giudizio la Compagnia e tutti i coobbligati, eccezion fatta per il sig. Pi.Pi., perché ritenuto non firmatario, chiedendo accertarsi l'inesistenza dell'obbligazione principale nei confronti della Compagnia e di quella eventuale di regresso verso gli altri (asseriti) coobbligati;

si era costituita la Ta.Si., rilevando che le polizze, sebbene contemplassero il suo nominativo tra i coobbligati, non recavano la sua firma e chiesto il rigetto delle domande, anche sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva;

la compagnia CA., nel resistere alla domanda, aveva subito confermato l'assenza di firma della convenuta Ta.Si.;

il convenuto Pi.An. era rimasto contumace ed invece Gr.Re. si era costituito chiedendo l'annullamento e la declaratoria di nullità delle appendici di polizza, chiedendo inoltre l'integrazione del contraddittorio, autorizzata dal Tribunale, dell'altro coobbligato risultante dalle appendici di polizza, Pi.Pi.;

quest'ultimo, evocato in giudizio, era rimasto contumace;

1.2. all'esito dell'istruttoria, accertata la falsità della sottoscrizione da parte dell'attrice Gi.Lu. (come risultato dalla perizia grafologica sulla firma di quest'ultima), il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 589/2020 ha dichiarato l'inesistenza di obbligazioni in capo a Gi.Lu. rispetto alla CA. Ass.ni per mancata sottoscrizione, ha rigettato le altre domande proposte dall'attrice, nonché quelle proposte da Gr.Re. e dalla CA.AS., disponendo per le spese in ossequio al principio di soccombenza tra CA. Ass.ni, Gi.Lu. e Gr.Re., mentre ha compensato le spese di lite tra Gi.Lu. e gli altri convenuti, inclusa Ta.Si.;

2. la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 7920/2021 ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto da Gr.Re. e ha rigettato l'appello principale proposto da Ta.Si. e confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 589/2020, con condanna di Gr.Re. a rifondere le spese di lite del grado in favore di CA.AS. e di Ta.Si. a rifondere le spese di lite del grado in favore di Gi.Lu.;

3. avverso la sentenza d'appello, Ta.Si. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d'impugnazione; hanno resistito con distinti e rispettivi atti di controricorso Gi.Lu. e la CA.AS. soc. coop.;

la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis 1 c.p.c.;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. con il primo motivo, la ricorrente censura la "Nullità della sentenza per violazione dell'art. art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e artt. 24 e 111 co. 6 Cost. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c."; in particolare, assume che dal raffronto tra le decisioni di prime cure e di seconde cure, la Corte d'Appello si sarebbe limitata "attraverso una sapiente parafrasi" a "ripetere" le motivazioni contenute nella pronuncia del Tribunale

senza alcuna disamina critica dell'atto di appello, omettendo anche di argomentare in diritto a fronte dei specifici motivi di impugnazione fondati su principi e norme di legge, risolvendosi la motivazione in affermazioni tautologiche "senza motivazione";

2. con il secondo motivo, lamenta la "Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. degli artt. 6, 13 E 14 CEDU, art. 1 Prot. 1 CEDU in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c."; nello specifico, ritiene violato il principio di soccombenza e causalità atteso che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste a carico di parte attrice Gi.Lu. e/o della parte convenuta CA.AS., anche in solido tra di loro;

3. per ragioni di ordine logico, va esaminato prioritariamente il secondo motivo che si rivela fondato e meritevole di accoglimento;

3.1. va richiamato in tema di disciplina delle spese processuali il principio da questa Corte affermato in via generale, secondo cui la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo; essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall'aver il giudice esercitato i suoi poteri officiosi (Cass. Sez. 1, 29/07/2021 n. 21823);

nella stessa prospettiva, è stato altresì evidenziato che l'ingiustificata o comunque non necessaria evocazione in giudizio di un soggetto, anche se non destinatario di alcuna domanda, impone alla parte che l'abbia effettuata, ove sia risultata soccombente, di rimborsare al chiamato le spese processuali sostenute in funzione della costituzione e difesa nel giudizio medesimo, atteso che, ove questi non scelga di restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti), la sua costituzione in giudizio a mezzo di un difensore (con i consequenziali oneri economici) trova il proprio presupposto nel fatto stesso di essere stato evocato in giudizio, e non già in quello di essersi vista indirizzare una specifica domanda (Cass. Sez. 3, 12/12/2022 n. 36182);

3.2. la decisione impugnata non si è posta in conformità ai ricordati principi;

nello specifico, la corte di merito, dopo aver riportato testualmente quanto ritenuto dal giudice di prime cure (e cioè che ""le spese nei rapporti tra l'attrice e i restanti convenuti possono essere compensate, giustificandosi l'evocazione in giudizio di questi ultimi con l'interesse della parte istante ad un accertamento opponibile ai vari soggetti coinvolti nella stipula delle appendici di coobbligazione delle polizze (sia pure solo apparentemente, come la Ta.Si., sebbene poi sia stata sostanzialmente riconosciuta dalla compagnia assicurativa la non appartenenza alla stessa della firma dell'appendice di pol. n. 002049.91.000085, verosimilmente apposta per errore nel campo associato al suo nominativo da altro coobbligato)"" (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata)), ha ritenuto corretta tale statuizione, affermando che "l'evocazione in giudizio della Ta.Si. da parte della Gi.Lu. si giustificava in ragione della esigenza di far accertare l'insussistenza della propria obbligazione verso la compagnia e quindi anche la insussistenza di una eventuale obbligazione per

regresso nei confronti dei coobbligati, o di color che apparivano tali (si noti che il nominativo della Ta.Si. figurava nelle appendici di polizza sebbene, come rileva il Tribunale, vi fosse una firma in corrispondenza del nominativo sebbene non appartenente alla stessa). D'altro canto, la CA. non ha assunto alcuna iniziativa né ha svolto alcuna domanda nei confronti della Ta.Si." (pag. 4 della sentenza impugnata);

va precisato che a norma dell'art. 91 c.p.c. non rileva, ai fini della pronuncia sulle spese, "l'interesse" ad agire evocato dalla corte di merito nella motivazione sopra riportata, bensì la soccombenza, intesa quale situazione processuale che si determina allorquando le domande proposte in giudizio da una parte non siano state accolte, totalmente o parzialmente, anche per motivi diversi dal merito;

pertanto, il vizio denunciato sussiste, tenuto conto che risultano violati, nel senso sopra ricordato, il principio di soccombenza e quello di causalità, dal momento che è stata la parte attrice Gi.Lu. e la parte convenuta Compagnia di assicurazioni, attraverso le loro rispettive condotte processuali, a provocare la necessità del giudizio;

dall'accoglimento del secondo motivo, discende l'assorbimento del primo motivo di ricorso;

4. in definitiva, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, assorbito il primo; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 6 giugno 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2024.